

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MARZO 1984

#### Presidenza del Presidente BONIFACIO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione» (517)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5, 9 e <i>passim</i>
FLAMIGNI (PCI) .....	5, 10, 13 e <i>passim</i>
GARIBALDI (PSI) .....	8, 12, 13
GASPARI, ministro per la funzione pubblica ..	5, 9, 10 e <i>passim</i>
MAFFIOLETTI (PCI) .....	13, 14
MANCINO (DC) .....	16, 22

MURMURA (DC) .....	Pag. 20
PAVAN (DC), relatore alla Commissione ....	2, 10, 12 e <i>passim</i>
RASTRELLI (MSI-DN) .....	9
SAPORITO (DC) .....	7, 12, 14 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 12,20.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione» (517)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione».

Prego il senatore Pavan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con gli articoli 43 e 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della polizia di Stato è stata demandata alla contrattazione fra Governo (Ministro della funzione pubblica, Ministro dell'interno e Ministro del tesoro) e sindacati la definizione del trattamento economico e di alcuni istituti giuridici (quali l'orario di lavoro, le ferie, i permessi, i congedi e le aspettative, eccetera) del personale della polizia di Stato.

Il 15 dicembre 1983 è stato stipulato tra le parti indicate il primo contratto del personale della polizia di Stato.

È questo un fatto veramente importante e positivo e va dato atto dell'impegno con il quale i rappresentanti del Governo hanno seguito questo problema (che, essendo stato affrontato per la prima volta, poteva comportare maggiori difficoltà di altri), e della serietà e senso di responsabilità che hanno dimostrato i sindacati della polizia di Stato.

Abbiamo potuto tutti esaminare i contenuti dell'accordo stesso, che quanto prima dovrà tradursi in decreto del Presidente della Repubblica. A suo tempo il Presidente della Commissione ce ne ha fornito il testo, e possiamo con tranquillità affermare che - tenendo conto che esso è il primo, che è stato definito in un momento particolarmente critico per il paese e che esso va esteso anche alle altre Forze di polizia - è un buon contratto, anche se non ha potuto risolvere tutti, ed in modo completo, i problemi della polizia di Stato, in quanto alcuni di essi sono connessi con precise norme contenute o nella legge n. 121 del 1981 o nei successivi decreti delegati.

Come precisa la legge n. 121 del 1981, l'accordo non risolve il problema della relativa copertura finanziaria, quello della definizione di alcune indennità esclusive per la dirigenza dello Stato, quello dell'estensione dei contenuti dell'accordo alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 10 della stessa legge n. 121 del 1981 e quello della determinazione del nuovo trattamento economico dei militari delle forze armate, in quanto demandati tutti alla legge.

Oggi siamo qui proprio per legiferare su questi argomenti e non soltanto sull'accordo stesso, anche se su di esso potremo esprimere le nostre valutazioni.

I contenuti del disegno di legge al nostro esame riguardano in primo luogo la copertura finanziaria per gli anni 1983 e 1984 della maggiore spesa, preventivata in 155 miliardi per il 1983 e in 940 miliardi per il 1984, derivante dall'accordo per il personale della polizia di Stato e dall'attribuzione dei relativi benefici anche alle altre Forze di polizia nonchè da particolari indennità alla dirigenza della polizia, che è prevista all'articolo 1.

Il terzo comma dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981 prevedeva per il personale della polizia di Stato anche una indennità pensionabile determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di responsabilità richiesti, nonchè alle responsabilità ed al rischio connessi al servizio, con conseguente soppressione dell'indennità di istituto (comunemente chiamata indennità di pubblica sicurezza). Questa è stata determinata sia per il 1983 che a partire dal 1° gennaio 1984 ai punti 3.1, 3.2 e 3.4 dell'accordo per tutto il personale della polizia di Stato non dirigenziale, mentre per i dirigenti l'indennità è concessa dall'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame (primo e secondo comma). Anche quest'ultimo è stato oggetto di intesa fra le parti durante la trattativa.

Nello stesso articolo 2 sono contenute alcune altre norme particolari che riguardano la estensione dell'indennità pensionabile secondo i vari gradi di equiparazione nelle diverse qualifiche e nelle varie misure a suo tempo previste dalla stessa legge n. 121 del 1981, e precisamente al personale delle Forze dell'ordine inquadrato nei ruoli ad esaurimento, al personale dei dirigenti dei ruoli tecnico e

medico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 337 e 338 del 24 aprile 1982, al personale (dirigente e non) dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestali di Stato. In merito viene anche precisato - non corrispondendo più la denominazione delle varie qualifiche fra polizia di Stato ed altre Forze di polizia - che la misura dell'indennità pensionabile da corrispondere al sottotenente delle altre Forze di polizia è quella prevista per il vice-commissario della polizia di Stato.

Nel medesimo articolo vengono poi elencate le indennità che per tutti devono essere soppresse, e precisamente, come accennato precedentemente, l'indennità di istituto (indennità di pubblica sicurezza) prevista dalla legge n. 1054 del 1970 e l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge n. 312 del 1980. È mantenuta invece la cosiddetta «indennità di presenza», o «supplemento giornaliero dell'indennità mensile» di cui all'articolo 2 della legge n. 135 del 1975.

Al personale che presta servizio militare di leva presso altre Forze di polizia ed a partire dal 1° gennaio 1984 viene corrisposta la medesima indennità prevista per gli ausiliari della polizia di Stato.

L'articolo 2 prevede ancora: l'estensione agli allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza delle indennità previste per gli allievi delle accademie militari; la soppressione dell'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 2 della legge n. 65 del 1983 a quel personale al quale, per effetto di questo provvedimento, verrà estesa la nuova indennità pensionabile, anche se si prevede che l'eventuale differenza eccedente tra le indennità soppresse percepite e l'indennità pensionabile sia mantenuta *ad personam* e che sia possibile optare per il mantenimento delle vecchie indennità per l'anno 1983 (per la verità già percepite).

Infine, gli ultimi commi dell'articolo vogliono essere una riformulazione restrittiva dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981 in merito all'indennità da corrispondere al personale di supporto alla polizia di Stato.

Con l'articolo 3 vengono precisati gli effetti dell'indennità pensionabile, che viene corri-

sposta per tredici mensilità; viene valutata agli effetti dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare in caso di riduzione dello stipendio per i provvedimenti disciplinari; viene valutata ai fini del beneficio della maggiorazione di un anno per cinque di servizio per la liquidazione e riliquidazione delle pensioni, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 284 del 1977; viene prevista la cumulabilità nella misura del 50 per cento della indennità di aeronavigazione ed annessi supplementi con l'indennità pensionabile, e l'eventuale eccedenza viene mantenuta a titolo di assegno *ad personam*, sostituisce l'indennità operativa delle Forze armate o l'indennità di istituto (indennità di PS) eventualmente scelta dall'appartenente all'Arma dei carabinieri o al Corpo della guardia di finanza; è pensionabile per intero per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a prescindere dal numero di anni di tale incarico, se al momento del collocamento a riposo rivestono tale carica.

Gli articoli 4 e 5 recepiscono per i militari delle Forze armate nel loro complesso, appartenenti alle qualifiche non dirigenziali, e senza le indennità particolari previste per il servizio di polizia, i contenuti dell'accordo stipulato per il personale non dirigenziale della polizia di Stato, ovviamente con alcuni particolari accorgimenti in seguito anche alla legge n. 432 del 1981.

L'articolo 6 prevede al primo comma procedure abbreviate, e quindi anche la corresponsione di eventuali acconti in attesa del perfezionamento dei provvedimenti formali, e ciò in analogia a quanto precedentemente fatto con la legge n. 312 del 1980.

Il secondo e terzo comma prevedono che i trattamenti economici per i militari delle Forze armate delle qualifiche non dirigenziali (e quindi fino al grado di tenente colonnello compreso) a partire dal 1° luglio 1985 vengano triennialmente stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica e che la relativa copertura finanziaria venga prevista nella legge finanziaria.

Infine l'articolo 8 prevede la copertura finanziaria delle singole spese e l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare al bilancio le necessarie variazioni.

Prima di concludere questa mia breve relazione ritengo opportuno fare nel merito alcune osservazioni. Anzitutto, mi sembra opportuna una migliore formulazione del testo della lettera *a*) dell'articolo 1 in quanto il decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo non è ancora emanato. Ho presentato, a tale riguardo, un apposito emendamento.

Sempre alla lettera *a*) dell'articolo 1, è opportuno far riferimento anche al problema dell'orario di servizio ed alla relativa disciplina, in quanto l'accordo per il personale della polizia di Stato prevede anche questo e quindi è un istituto che va esteso anche alle altre Forze di polizia. Ritengo giusto l'emendamento preannunciato dal Governo in merito. Al terzo comma dell'articolo 2 è opportuno precisare che il personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 è quello appartenente alle Forze di polizia, altrimenti potrebbe intendersi - mi permetto di osservare che la fantasia interpretativa anche dei giudici certe volte è ricca in materia - che l'indennità pensionabile nella misura prevista per il primo dirigente vicequestore vada estesa al personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di tutte le qualifiche. Ho presentato apposito emendamento perchè è opportuno precisare che si intendono soltanto le Forze di polizia.

Al settimo comma dell'articolo 2, per una migliore formulazione legislativa, è opportuno usare la terminologia esatta prevista dalla legge n. 1054 del 1970 e sostituire al punto 1) le parole: «indennità di istituto» con «indennità per servizio di istituto». In tal senso ho presentato un emendamento.

All'undicesimo comma dell'articolo 2, tenendo conto della variazione proposta all'articolo 1 in quanto il decreto del Presidente della Repubblica attuativo dell'accordo non è ancora emanato, è opportuno fare accenno all'accordo del 15 dicembre 1982 anzichè semplicemente al decreto del Presidente della Repubblica. Tale problema può essere sollevato anche in altre parti del testo, come al comma tredicesimo. Ho presentato anche a questo riguardo un emendamento.

Il comma quattordicesimo dell'articolo 2 cambia sostanzialmente l'articolo 43 della

legge n. 121 del 1981. In pratica riduce effettivamente il trattamento economico già corrisposto in applicazione dello stesso articolo 43, senza nessuna norma di salvaguardia del trattamento economico acquisito. Ho anche l'impressione che crei situazioni di disorganizzazione del servizio di polizia particolarmente nelle sedi periferiche (Prefettura). Eventuali non corrette applicazioni o richieste immotivate vanno corrette o respinte con note di prevalente indirizzo e coordinamento che ai sensi della legge-quadro sul pubblico impiego il Ministro per la funzione pubblica può sempre emanare, con efficacia anche nelle altre amministrazioni dello Stato. Mi sembra pertanto, che sia opportuna la soppressione del comma e conseguentemente la modifica del successivo comma quindicesimo, ed ho presentato un emendamento in tal senso.

All'undicesimo comma dell'articolo 4 la citazione della legge n. 432 va formulata in modo più completo.

Molte perplessità pone la norma prevista all'articolo 7 con cui si demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica la fissazione del trattamento economico dei militari delle Forze armate: infatti, non sono fissati i criteri direttivi di questa delega al Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione; con la legge-quadro sul pubblico impiego è stata espressamente esclusa la contrattazione del trattamento economico e giuridico del personale delle Forze armate e si è riservata tale materia alla legiferazione; ora con questo sistema, anche se non lo si vuol far apparire nella norma proposta, i sindacati della polizia di Stato verrebbero sostanzialmente delegati a trattare non solo per altre Forze di polizia, ma anche per quelle di tutti gli altri rami delle Forze armate: cosa che si è voluta espressamente evitare in sede di approvazione della legge n. 121 di riforma della polizia.

È da ricordare in merito che proprio in sede di esame dell'articolo 95 della legge n. 121 in questa sede fu eliminata, nella previsione relativa alla trattativa, la menzione dei Ministri della difesa e delle finanze, che erano previsti nel testo precedentemente approvato dalla Camera dei deputati, proprio per lasciarli

liberi di presentare proprie proposte, anche diverse, se necessarie al buon andamento dei Corpi.

Ritengo quindi che la norma prevista all'articolo 7 debba essere soppressa, e in tal senso ho presentato un emendamento.

Con queste osservazioni, ritengo doveroso proporre alla Commissione l'approvazione in tempi brevi del provvedimento in esame per dare anche alla polizia di Stato, alle altre forze di polizia e all'Esercito un più adeguato trattamento economico, così come si è fatto per tutti gli altri dipendenti pubblici; e ciò particolarmente in questo momento nel quale proprio a queste Forze chiediamo il massimo impegno per garantire al Paese e ai cittadini tranquillità e sicurezza.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Pavan per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

**GASPARI**, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Desidero precisare ai colleghi che il Governo avverte l'urgenza e l'assoluta necessità della sollecita approvazione di questo provvedimento. Questo è, o quanto meno dovrebbe essere, un provvedimento di mero finanziamento del contratto stipulato dalle Forze di polizia. Proprio per questo il Governo intende ritirare tutti gli emendamenti già preannunciati, tranne l'emendamento di carattere formale presentato all'articolo 2. Questo emendamento permette di eliminare gli equivoci cui potrebbe dar luogo la formulazione attuale dell'articolo 2.

Voglio in particolare precisare che ritiro anche la proposta di inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, relativo alle Forze di polizia inquadrati e militarizzati, perchè un approfondito esame della questione ha permesso di accertare che il problema è risolvibile con provvedimento amministrativo, senza alcun bisogno di una norma di legge interpretativa. Questo è il dato emerso da una riunione che si è tenuta proprio stamane al Ministero del tesoro: l'analisi giuridica approfondita ha portato a dichiarare inutile una norma interpretativa di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati dal relatore Pavan, il Governo si

dichiara favorevole, anche se personalmente auspico il mantenimento dell'articolo 7 per evitare tutti gli inconvenienti che potrebbero derivare dalla sua soppressione. Infatti, ad esempio, al personale dell'Esercito non viene ancora applicato il trattamento stipendiale concesso agli statali unicamente perchè, essendo l'Esercito collegato al problema delle forze di polizia, ad esso si deve necessariamente provvedere in un momento successivo. Se invece si arriverà alla delegificazione, sarà possibile provvedere all'Esercito contestualmente agli altri statali. Ciò, mentre non provocherà mutamenti dal punto di vista pratico, dal punto di vista della puntualità permetterà di migliorare notevolmente la situazione. Quindi ribadisco l'opportunità di mantenere il testo dell'articolo 7, anche perchè l'urgenza deve essere la nostra norma suprema se vogliamo giungere a conclusioni rapide.

**FLAMIGNI.** Anche a mio parere l'approvazione di questo provvedimento è estremamente urgente. Ritengo poi che sia importante la decisione del Governo di ritirare alcuni emendamenti che in parte stravolgevano il contenuto dell'accordo. Voglio però sottolineare il fatto che a decisioni di questo tipo si è addivenuti soltanto stamane, quando invece la Commissione avrebbe potuto decidere in merito precedentemente ed approvare il provvedimento in una precedente seduta. Il fatto che si sia deciso stamane in questo senso, sotto l'incalzare di una manifestazione indetta dal Sindacato unitario di polizia, dimostra ancor più l'urgenza di questo provvedimento.

Il mio giudizio sull'accordo stipulato il 15 dicembre è altamente positivo, perchè a mio parere questo accordo rappresenta una tappa fondamentale per l'applicazione della riforma. Debbo tuttavia criticare il ritardo con cui il Governo ha presentato il disegno di legge di copertura finanziaria conseguente all'approvazione dell'accordo. L'accordo venne approvato il 15 dicembre e la relativa copertura finanziaria doveva essere approvata immediatamente. Interpretando con rigore la norma della legge n. 121, si può sostenere che non era assolutamente indispensabile varare un provvedimento comprensivo di tutte le Forze di

polizia. Si poteva anche procedere in questo modo: approvazione della copertura finanziaria e ratifica dell'accordo per i lavoratori della polizia di Stato; predisposizione di un successivo disegno di legge di estensione a tutte le altre categorie, dato che proprio la legge parla di estensione dei benefici economici alle altre Forze di polizia. Voglio precisare questo punto perchè so che è stato un elemento di ritardo che ha creato turbative.

Concordo pienamente con quanto detto dal Ministro: è assolutamente necessario e improcrastinabile approvare la copertura finanziaria conseguente all'accordo stipulato. Qualsiasi altra aggiunta costituirebbe, a mio parere, un'interferenza su una procedura parlamentare. Infatti, ogni parlamentare dovrebbe tener presente che se ci si avvale del disegno di legge per la copertura finanziaria come locomotiva cui agganciare una serie di vagoni, si finisce con lo stravolgere anche il significato di quella norma che voleva essere di garanzia, da una parte per la contrattazione e dall'altra per il modo di legiferare. Dico questo perchè mi accorgo che vi sono parlamentari che insistono nel presentare emendamenti che non riguardano minimamente l'accordo stipulato.

Nell'accordo stipulato, vi è una parte relativa alla necessità di aggiornamento dopo una precisa esperienza di applicazione della riforma, e proprio in relazione all'aggiornamento di alcune norme io sostengo che debba essere mantenuto l'impegno assunto nel protocollo di intesa. Mi riferisco in particolare all'impegno relativo alla presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 56, che dovrebbe essere discusso con procedura di urgenza dalla nostra Commissione. Intendo richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di provvedere a trasformare in norme legislative quella parte del protocollo di intesa, in modo che quando la nostra Commissione inizierà la discussione del provvedimento il Governo non aggiunga altri ritardi a quelli già accumulati. Ricordo poi la grave situazione esistente nei ranghi della polizia di Stato a causa del ritardo dell'entrata in vigore della normativa relativa ai nuovi concorsi: a causa di questo ritardo si riscontrano considerevoli vacanze di organico che sono purtroppo destinate ad accrescersi ancora, dato che non si sta procedendo ad un

nuovo reclutamento. Abbiamo addirittura delle scuole di polizia che sono vuote ed hanno sospeso la loro attività, proprio nel momento in cui le pressanti esigenze di lotta contro la criminalità imporrebbero il contrario e sarebbe necessaria l'intensificazione della preparazione professionale del personale.

Faccio presente inoltre che nel protocollo di intesa vi sono altri accordi che debbono pur essere applicati; vi è soprattutto il richiamo alla rigorosa applicazione della legge. Certo, il Governo non avrebbe dovuto attendere la sollecitazione del sindacato per applicare articoli di legge che sono entrati in vigore già nell'aprile del 1981. Ma di fronte alle gravi carenze di applicazione dimostrate dall'Amministrazione centrale il sindacato si preoccupa, perchè il personale di polizia subisce le conseguenze di questa mancata applicazione. Mi riferisco in modo particolare alle norme relative al coordinamento tra tutte le Forze di polizia. Il punto 6 del protocollo di intesa richiama giustamente l'Amministrazione della pubblica sicurezza all'adempimento del dettato della legge n. 121 del 1981 perchè, non attuando il pieno coordinamento delle forze di polizia, si verificano conseguenze negative per quanto attiene al lavoro stesso e alla sicurezza del personale.

Nell'accordo è inoltre contenuto l'impegno di consultare il sindacato su tutta la materia relativa ai criteri di formazione e qualificazione professionale del personale.

Un'altra delle richieste di attuazione della legge n. 121 riguarda l'attività che si deve sviluppare per garantire il pieno controllo del territorio. Dato che l'esperienza consiglia il controllo del territorio come efficace dispositivo di prevenzione contro i fatti criminali ed anche per quanto concerne la possibilità della repressione e l'individuazione dei responsabili di reati gravissimi (si veda il caso Dozier, ma anche altri importanti e significativi risultati ottenuti dalla polizia di Stato), non si può lasciare il controllo del territorio all'iniziativa delle forze locali, per il fatto che manca ancora la pianificazione nazionale prevista dalla legge.

Infine, vi è un importante impegno che va attuato, quello relativo al decentramento della contrattazione in merito a tutta una serie di istituti, come l'articolazione degli orari e dei

turni di servizio, l'aggiornamento e l'addestramento professionale, le mense e gli spacci, l'ambiente e la salubrità, la sicurezza in servizio (che va garantita, per quanto possibile, al personale di polizia).

Detto questo, dichiaro che il nostro Gruppo accetterà solo gli emendamenti presentati dal relatore che rappresentano necessarie correzioni formali al testo, mentre respingerà quelli che non attengono alla funzione di questo disegno di legge, che è quella di garantire la copertura finanziaria all'accordo contrattuale triennale.

SAPORITO. Signor Presidente, concordiamo sulla necessità di definire in tempi brevi il provvedimento al nostro esame, eliminando tutti gli emendamenti (che non siamo strettamente tecnici) funzionali ad una migliore formulazione del testo e fatte salve le integrazioni proposte dal Ministro, che ci sembrano degne di attenzione e quindi di approvazione. Siamo anche noi dell'avviso, ripeto, che sia necessario che questo ramo del Parlamento giunga oggi stesso all'approvazione del disegno di legge n. 517, che prevede la copertura finanziaria del primo importantissimo contratto di lavoro del personale della polizia e delle altre categorie connesse.

I ritardi che si sono accumulati - e di cui non vogliamo dare colpa a nessuno - hanno già prodotto danni non indifferenti, e in fondo stanno intaccando non solo il senso ma anche l'importanza stessa dei benefici contrattuali faticosamente conquistati al tavolo delle trattative da parte dei rappresentanti sindacali delle categorie.

Siamo anche noi preoccupati del fatto che, se dovessero verificarsi ulteriori ritardi, gli effetti delle conquiste ottenute verrebbero vanificati, come risulta dai contatti che tutti abbiamo avuto con i sindacati e come testimoniano le manifestazioni che hanno avuto luogo in questi giorni nel nostro paese.

Questo primo accordo contrattuale segna un momento essenziale nella fase di riordinamento del settore e rappresenta uno stimolo per l'ulteriore fase di organizzazione della polizia.

Siamo favorevoli a questo disegno di legge, nei limiti indicati e con le ossevazioni che sono state espresse, anche perchè, in un

momento in cui si hanno tante preoccupazioni sul piano dell'ordine pubblico avere una polizia soddisfatta delle conquiste contrattuali ottenute ed anche di un corretto rapporto con il Parlamento, oltre che con il Governo, è un elemento essenziale per portare avanti la grande battaglia che dobbiamo condurre per la vigilanza nei confronti del pericolo rappresentato dalla delinquenza comune e terroristica.

Vi sono questioni che avremmo voluto affrontare in questo contesto, ma che rinviemo. Chiediamo tuttavia al Governo di assumere l'impegno, che noi come Commissione ci assumiamo, come ha detto anche il senatore Flamigni, di dare la sua disponibilità per l'esame del disegno di legge n. 56. In tal modo, potranno essere prese in considerazione e, spero, accolte anche molte esigenze contenute in proposte di modifica presentate da membri di questa Commissione, che sono degne di essere valutate e forse anche approvate, poichè non solo corrispondono ad alcuni impegni che il Governo si è assunto *a latere* della contrattazione, ma riguardano anche situazioni che hanno bisogno di essere riviste e disciplinate nuovamente alla luce dell'esperienza fatta con l'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981 e alla luce anche delle disparità e ingiustizie che si sono verificate.

Vorrei, in particolare, fare riferimento ad alcune questioni che sono pure riecheggiate nel provvedimento di copertura finanziaria. Per quanto riguarda, ad esempio, l'indennità prevista per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri e simili, (articolo 3), va detto che certamente non possiamo essere sordi alla richiesta che viene avanzata da altro personale che allo stesso titolo del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sia pure per funzioni diverse, da anni si trova presso il Comando generale, affinchè vengano ad esso riconosciuti gli stessi benefici previsti per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che come tutti sappiamo, in fondo è anch'egli comandante presso quell'Arma, proveniente da altre amministrazioni. Avremmo certamente auspicato che ci fosse il tempo per poter valutare tale situazione in questo provvedimento; tuttavia, ci riserviamo di farlo e anticipiamo la richiesta di attenzione da parte del Governo e

dei colleghi dei Gruppi parlamentari su questo problema, che, se non risolto con la giusta considerazione e riflessione, potrebbe creare ingiustizie e discriminazioni in situazioni giuridiche paritarie.

Così pure si poteva riproporre (ed è stato probabilmente anche oggetto di pressione presso molti colleghi) il problema dei medici, che già affrontammo in altra sede nell'altra legislatura. Trattandosi di copertura finanziaria, il problema comporta valutazioni che sarà bene fare in occasione della discussione del disegno di legge n. 56, che speriamo possa avvenire in tempi brevissimi.

Vi è infine, signor Ministro, il problema dell'indennità di istituto. Si tratta di un tema su cui abbiamo avuto fortissime reazioni da parte di appartenenti a Forze di polizia per i quali la mancata attribuzione dei benefici ha determinato una grossa discriminazione. Mi riferisco, in particolare, a coloro che, non per loro volontà ma perchè colpiti in corso di operazione, e quindi per fatti non dipendenti dalla loro volontà, sono stati messi fuori dal servizio, e che hanno dovuto subire una situazione di disparità di trattamento rispetto ai colleghi che hanno conseguito il trattamento di pensione successivamente.

Pregherei quindi il Ministro (trattandosi oltre tutto, di un punto che non comporta una grande spesa finanziaria) di esaminare la possibilità, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 56, di dare, unitamente al Parlamento, una risposta positiva a questo problema.

Mi dispiace che il Ministro abbia preannunciato il ritiro dell'emendamento che sanciva la proroga di alcune norme transitorie per l'accesso alla dirigenza. Noi sappiamo che quelle norme tendevano a consentire una fase di transizione per far emergere anche giovani professionalità nell'ordinamento della polizia. Sappiamo che così non è stato e che quelle norme sono state utilizzate senza dar risposta all'indicazione che il Governo e il Parlamento avevano dato, quella appunto di valorizzare i giovani nell'amministrazione della polizia di Stato; e questo riapre il problema. Le aspettative che avevamo suscitato con il provvedimento, con il dibattito, con un confronto franco e approfondito non si sono verificate, quindi la proroga al 1985 di quelle norme andava mante-

nuta: e mi dispiace, ripeto, che il Ministro abbia ritirato il suo emendamento. Ci riserviamo però di riprendere queste considerazioni quando discuteremo il provvedimento n. 56.

Mi auguro, in conclusione, che una rapida approvazione del disegno di legge abbia luogo non soltanto in questo ramo del Parlamento ma anche alla Camera dei deputati, in modo che le aspettative legittime di queste categorie possano trovare, in tempi brevissimi, la soddisfazione che meritano.

GARIBALDI. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, anche noi siamo d'accordo sulla opportunità di approvare questo disegno di legge che è, in buona sostanza, un atto dovuto.

Ci rammarichiamo anche noi del ritardo, ed anche della spiegazione data per questo ritardo, atteso che le circostanze sono a tutti note circa la volontà del Governo di far fronte agli impegni del 15 dicembre. Tuttavia penso di non dire nulla di nuovo se affermo che le contingenze, ci hanno impedito, una decina di giorni fa, di arrivare all'approvazione del provvedimento in termini che sembravano essere tollerabili, o comunque tollerati, dalle forze di polizia per la soddisfazione delle loro esigenze.

Questo disegno di legge risponde ad una finalità che dovrebbe essere esclusivamente di carattere finanziario, e vi sono delle aspettative. Ritengo giusto che si soprasseda alla introduzione di correttivi, al di là di quelli formali di esplicitazione che rendano più facile e meno equivoca la lettura del provvedimento. Non è il caso di aggiungere ritardo a ritardo approvando emendamenti che avrebbero sicuramente carattere di equità, ma che potranno trovare giusta collocazione in sede di esame e di approvazione del disegno di legge n. 56, che costituirà l'opportuna occasione per compensare le carenze emerse nell'applicazione della riforma di polizia.

Prima di concludere vorrei tornare a segnalare una questione che mi ha personalmente turbato, e che credo abbia turbato anche molti di voi.

Noi siamo portatori di responsabilità costituzionali, istituzionali e politiche che si esprimono a diversi livelli, esternamente ed internamente al Senato, in sede di formazione delle



decisioni. Devo, a questo proposito, dolermi per il modo con cui si è costretti a subire presenze improprie in sede di esercizio della nostra funzione istituzionale interna.

Vorrei quindi pregare il Presidente di rappresentare al Presidente del Senato l'esigenza di far sì che i nostri compiti possano essere esercitati con la necessaria serenità e con un minimo di salvaguardia nei confronti della massa di sollecitazioni, anche fisiche, da cui veniamo assaliti non appena usciamo da questa Aula, che limitano la necessaria libertà e la necessaria autonomia di giudizio di ciascuno di noi.

RASTRELLI. Anche il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale si esprime favorevolmente alla rapidissima approvazione del provvedimento oggi in discussione, accettando le modificazioni di ordine tecnico contenute negli emendamenti presentati dal relatore. Dobbiamo però rilevare che in questo caso il Governo ha ancora una volta sbagliato. Infatti, il Governo aveva concluso l'accordo il 15 dicembre, e da quella data poteva agire in due modi diversi: con un atto amministrativo per la esecuzione di quell'accordo o con la presentazione di un disegno di legge autonomo per l'estensione alle categorie omologhe. Credo che questo sia innegabile, dato che proprio in virtù di quell'accordo il Governo poteva automaticamente proporre l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica per l'estensione alle altre categorie.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Era comunque necessaria la copertura finanziaria.

RASTRELLI. Il Governo poteva tener distinti i due provvedimenti in modo tale da consentire la rapida approvazione di questo disegno di legge. Comunque questo disegno di legge è arrivato in Parlamento con alcuni mesi di ritardo.

Senza voler addossare alcuna responsabilità al personale in servizio, voglio richiamare la lamentela avanzata dal senatore Garibaldi circa la pressione esercitata sui Gruppi politici e sul Senato in genere da parte degli interessati. Io mi domando se la Commissione avrebbe

egualmente deliberato oggi su questa materia se non vi fossero state le pressioni di un personale che attende l'applicazione pratica di un accordo stipulato già da più di due mesi e destinato a sopperire alle carenze che si protraggono ormai da molti anni.

Quindi, pur esprimendo parere favorevole sul disegno di legge governativo, ci lamentiamo del ritardo con cui esso è stato presentato. Ribadisco che, secondo il nostro punto di vista, era possibile distinguere il provvedimento in due parti: un atto amministrativo per l'esecuzione dell'accordo ed un disegno di legge per l'estensione alle categorie omologhe. Questa è l'impostazione che noi diamo alla riforma di polizia.

PRESIDENTE. Vorrei fare alcune precisazioni. Bisogna anzitutto dare atto a noi stessi del fatto che i tempi impiegati dalla nostra Commissione sono stati ragionevolmente brevi di fronte ad un provvedimento così rilevante. Voglio anzi precisare che questo provvedimento sarebbe stato approvato già nella seduta precedente se non ci fossimo trovati di fronte ad una pluralità di emendamenti che meritavano una attenta riflessione e che andavano trasmessi alla Commissione bilancio. Desidero poi sottolineare il fatto che esaminiamo ed approviamo questo provvedimento nella prima seduta utile non per effetto di manifestazioni sindacali che si svolgono nella giornata di oggi, ma per nostra autonoma determinazione. L'iscrizione all'ordine del giorno di questo provvedimento, anzi, è frutto di intese maturate prima della sospensione dei lavori parlamentari in occasione del Congresso della Democrazia cristiana. Quindi è frutto di autonoma determinazione della Commissione l'esame, in questa data, del provvedimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

(Autorizzazione di spesa)

È autorizzata la spesa di lire 155 miliardi per l'anno finanziario 1983 e di lire 940 miliardi per l'anno finanziario 1984 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre 1983 tra il Governo e i sindacati del personale della polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della polizia) e SAP (Sindacato autonomo della polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della polizia di Stato, nonché all'estensione del trattamento economico per stipendio e indennità mensile pensionabile previsto dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad inserire alla lettera a), dopo le parole: «indennità mensile pensionabile», le parole «, dell'orario di servizio e relativa disciplina».

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Ritiro questo emendamento.

FLAMIGNI. Si tratta di un emendamento tecnico dato che parla dell'«orario di servizio e relativa disciplina». Non capisco perchè il Ministro abbia deciso di ritirarlo.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Noi non prendiamo in esame questo provvedimento sotto la spinta di pressioni esterne. Si tratta di una decisione autonoma della Commissione presa prima di qualsiasi manifestazione di piazza. Credo sia necessario considerare attentamente gli emendamenti presentati. Alcuni di essi, a mio parere devono essere vagliati in questa occasione perchè sono diretta conseguenza dell'accordo intervenuto con il sindacato di polizia. Non per tutti gli emendamenti è possibile limitarsi a prospettare un generico ritiro, soprattutto per il fatto che si demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica la regolamentazione definitiva dell'argomento.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Questo non può essere affermato genericamente, ma deve essere riferito al caso concreto.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Mi riservo di fare osservazioni particolari in merito, anche perchè la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Proprio in seguito alla espressione di questo parere, l'eventuale inserzione di alcuni emendamenti in questo atto non comporterebbe una notevole dilazione nell'approvazione del provvedimento. Insisto nel dire che alcuni emendamenti devono essere attentamente valutati.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Vorrei pregare il relatore di non insistere su emendamenti che potrebbero surrettiziamente creare delle situazioni di difficile soluzione.

FLAMIGNI. Un esame più attento dell'emendamento mi porta a dichiarare che il Governo ha ragione di ritirarlo. Infatti per quanto attiene all'estensione ad altre Forze di polizia la legge parla di trattamento economico e non anche di orario di servizio.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. È proprio questo il motivo che mi ha indotto a ritirare l'emendamento.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Stante la presa di posizione del Governo, non insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del relatore tendente a sopprimere, alla lettera a), le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione» e ad aggiungere, dopo le parole: «(Sindacato autonomo della polizia)», le altre: «da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una proposta puramente formale. Ritengo infatti che la formulazione da me proposta sia più corretta. Il decreto del Presidente della Repubblica non è stato emanato, mancando la copertura finanziaria. Quindi, occorre sostitu-

re il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica attuativo dell'accordo con un espresso riferimento all'accordo stesso, da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica. Non possiamo fare riferimento ad atti inesistenti.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 2.

*(Indennità pensionabile)*

A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale del ruolo dei dirigenti della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennità pensionabile nelle sottoindicate misure mensili:

Primo dirigente vice questore	L. 565.000
Dirigente superiore questore	» 650.000
Dirigente generale di P.S.	» 700.000

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983, al personale di cui al precedente primo comma compete la seguente indennità mensile, per tredici mensilità, nelle misure sottoindicate:

Primo dirigente vice questore	L. 120.000
Dirigente superiore questore	» 135.000
Dirigente generale di P.S.	» 145.000

Al personale che riveste le qualifiche ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312, l'indennità mensile pensionabile di cui al primo comma e l'indennità mensile di cui al secondo comma del presente articolo competono nelle misure previste per il primo dirigente vice questore.

Con le stesse decorrenze indicate ai precedenti commi, al personale dei ruoli dei dirigenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 337 e n. 338 del 24 aprile 1982,

le suddette indennità competono in misura pari al 60 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.

In relazione al disposto di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della polizia di Stato all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

Al sottotenente delle Forze di polizia l'indennità mensile pensionabile compete nella misura prevista per il vice commissario della polizia di Stato.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono soppresse:

- 1) l'indennità di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

È fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale di servizio di leva presso le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compete l'indennità mensile lorda nelle seguenti misure:

Sottotenente .....	L. 160.000
Carabiniere ausiliario e gradi equiparati .....	» 140.000

A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, agli allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza competono le stesse indennità previste per gli allievi delle Accademie militari.

Con effetto dal 1° gennaio 1984, nei confronti del personale del Corpo degli agenti di custodia nonché di altro personale provvisto dell'indennità pensionabile di cui al primo comma del presente articolo e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 non compete l'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65.

L'eventuale eccedenza fruita dal personale di cui al precedente comma a titolo di indennità di istituto, assegno personale di funzione e indennità di servizio penitenziario, rispetto alla indennità pensionabile, viene mantenuta a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri miglioramenti dell'indennità stessa.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 il personale già provvisto dell'indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65, può optare per il mantenimento di quest'ultima indennità in alternativa all'indennità di cui al secondo comma del presente articolo ed al terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1.

Al personale indicato all'articolo 43, ventitreesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che svolga con carattere di prevalenza e continuità compiti connessi con le funzioni di polizia compete, a decorrere dal 1° gennaio 1984, una indennità mensile lorda non pensionabile di importo pari al 50 per cento di quella fissata dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 per il personale di polizia di corrispondente livello.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al comma precedente compete una indennità mensile lorda non pensionabile pari al 50 per cento di quella stabilita dal terzo comma del citato articolo 5.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti.

Il primo tende ad aggiungere al terzo comma, dopo le parole: «Al personale», le altre: «delle Forze di polizia».

Il secondo emendamento tende ad aggiungere, al punto 1) del settimo comma, dopo le parole: «l'indennità», le seguenti: «per servizio».

Il terzo e il quarto emendamento hanno carattere formale e tendono a sostituire il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica attuativo dell'accordo con un espreso riferimento all'accordo stesso, in armonia con la modifica già approvata all'articolo 1.

Con tali emendamenti il relatore propone di sostituire, al comma undicesimo, le parole: «e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della

Repubblica di cui all'articolo 1», con le seguenti: «e del punto 3. 1 dell'accordo di cui all'articolo 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica», e di sostituire, al comma tredicesimo, le parole: «ed al terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1», con le altre: «e del punto 3. 2 dell'accordo di cui all'articolo 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica».

Il quinto emendamento presentato dal relatore tende a sopprimere il penultimo comma dell'articolo 2.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Mi permetto di suggerire una diversa formulazione dell'emendamento presentato dal relatore al terzo comma: invece di dire «delle Forze di polizia», sarebbe meglio dire «della polizia di Stato».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Non sarei del tutto d'accordo, perchè con questo provvedimento l'indennità pensionabile viene estesa anche a tutte le Forze di polizia e sostituisce altre indennità che altre Forze di polizia hanno, per esempio l'indennità operativa dei militari che è estesa anche ai carabinieri; ed hanno la possibilità di opzione.

GARIBALDI. Però il terzo comma si riferisce ai ruoli ad esaurimento.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. I ruoli ad esaurimento non ci sono nelle altre Forze di polizia; ci sono solo nella polizia di Stato.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Se lei, signor Ministro, assicura che la norma non può riferirsi ad altre forze e che quindi non possono nascere complicazioni, accetto il suo suggerimento e modifico in tal senso il suo emendamento.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Posso garantire che non ci sono complicazioni.

SAPORITO. A me sembrerebbe preferibile mantenere la formulazione originaria del testo

che a mio avviso è corretta e non necessita di ulteriori specificazioni, essendo posta in relazione alla condizione che il personale interessato rivesta le qualifiche ad esaurimento, di cui ai provvedimenti citati.

GARIBALDI. Comunque, la dizione è impropria, perchè non si riveste una qualifica ad esaurimento, ma si è nei ruoli ad esaurimento.

FLAMIGNI. Anche secondo me l'espressione è inesatta.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riguarda il ruolo ad esaurimento di tutte le amministrazioni dello Stato. Quindi, se non si fa una precisazione relativamente al personale, si corre il rischio che la norma sia interpretata nel senso che le indennità previste al primo e secondo comma dell'articolo vanno estese a tutto il personale dirigenziale appartenente ai ruoli ad esaurimento. Ora, non sembra che ciò fosse nelle intenzioni di coloro che hanno predisposto il testo del disegno di legge in discussione.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Secondo le valutazioni fatte dai miei uffici, la norma, come ho detto, si riferisce alla sola polizia di Stato. Il testo potrebbe anche rimanere così com'è lasciando la formula aperta.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento sia opportuno. Infatti, se la formulazione aperta può voler dire interpretazione estensiva della norma, ritengo che sia meglio precisare che la norma stessa riguarda solo il personale della polizia di Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad aggiungere al terzo comma, dopo le parole: «Al personale», le altre: «della polizia di Stato».

**È approvato.**

Il secondo emendamento presentato dal relatore tende ad aggiungere al punto 1) del settimo comma, dopo le parole: «l'indennità», le altre: «per servizio».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. L'emendamento ripropone l'esatta dizione contenuta nella legge n. 1054 del 1970 cui il punto 1) fa riferimento; si tratta di una modifica formale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore di cui ho testè dato lettura.

**È approvato.**

Sempre al comma settimo, per una migliore formulazione del testo, propongo una modifica di carattere puramente formale tendente a sostituire, nel periodo introduttivo, la parola: «soppresse» con l'altra: «soppressi». Poichè non si fanno osservazioni, la metto ai voti.

**È approvata.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, al comma undicesimo, le parole: «e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1», con le seguenti: «e del punto 3. 1 dell'accordo di cui all'articolo 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica».

**È approvato.**

Anche al comma undicesimo, sempre ai fini di una migliore formulazione del testo, propongo di apportare una modifica di carattere puramente formale tendente a sostituire le parole: «nei confronti del personale del Corpo degli agenti di custodia nonchè di altro personale», con le altre: «al personale del Corpo degli agenti di custodia nonchè ad altro personale». Poichè non si fanno osservazioni, la metto ai voti.

**È approvata.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al comma tredicesimo, tendente a

sostituire le parole: «ed al terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1» con le seguenti: «e del punto 3. 2 dell'accordo di cui all'articolo 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica».

**È approvato.**

Ricordo che il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il penultimo comma dell'articolo 2.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il penultimo comma dell'articolo 2 con il seguente: «Al personale dell'Amministrazione civile dell'interno indicato all'articolo 43, ventitreesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che svolga con carattere di prevalenza o di continuità compiti istituzionali o di supporto nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza compete, a decorrere dal 1° gennaio 1984, una indennità mensile lorda non pensionabile di importo pari al 50 per cento di quella fissata dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello».

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Mi sembra che l'emendamento del relatore possa considerarsi superato dall'emendamento proposto dal Governo tendente a sostituire il penultimo comma dell'articolo 2. Era stata inizialmente prevista una norma che parzialmente modificava l'articolo 43, ventitreesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il Ministero dell'interno, approfondito meglio l'argomento, ritiene che con la formula proposta si possa disciplinare la materia con sufficiente cautela, poichè si dà a chi la deve avere l'indennità di supporto, e si impedisce che venga data a chi non ne ha diritto.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. In considerazione di quanto ha proposto il Governo, dichiaro di ritirare l'emendamento soppressivo da me presentato. Mi permetto però di suggerire anche per l'emendamento del Governo una modifica formale che faccia riferimento all'accordo anzichè al decreto, sostituendo le parole:

«dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1» con le altre: «al punto 3. 1 dell'accordo di cui all'articolo 1 e al precedente primo comma».

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. D'accordo.

MAFFIOLETTI. L'emendamento al penultimo comma dell'articolo 2, presentato dal Governo, è suscettibile di una applicazione dilatata. Noi, invece, chiediamo garanzie precise dal Governo affinchè nell'applicazione si abbia riguardo alle strutture di sostegno e di supporto collegate direttamente con l'attività di polizia. Nel far ciò non si deve guardare solo al criterio della prevalenza: è più importante che il criterio della prevalente attività di supporto sia inteso nel senso di sostegno diretto e funzionale all'attività di polizia. Sarebbe quindi bene escludere una estensione soggetto per soggetto, cercando di identificare invece gli uffici e le strutture. Sarebbe poi anche meglio che la predeterminazione delle strutture venisse fatta con decreto del Ministro, per avere le garanzie opportune che l'applicazione sia estensibile soggetto per soggetto ad opera dei direttori generali o in base alle autodichiarazioni degli uffici.

Noi non vogliamo che l'indennità d'istituto, che è attribuita alla polizia in quanto sopporta il rischio che è connesso con il mantenimento dell'ordine pubblico, sia estesa indifferentemente e indiscriminatamente. Quindi il nostro voto a favore è condizionato a queste garanzie, che possono essere date in questa sede ma debbono poi essere confermate nell'applicazione, chiarendo i criteri con cui questo articolo viene applicato.

Quando le indennità vengono corrisposte di fatto dall'amministrazione si creano per migliaia di dipendenti situazioni che poi sono difficili da rimuovere. Richiamo pertanto l'attenzione della Commissione e del Governo sulla delicatezza di questo problema.

SAPORITO. Signor Presidente, sono favorevole alla formulazione proposta dal Governo perchè mi sembra che rappresenti il punto di massima mediazione tra una preoccupazione legittima, del Governo e di molti di noi, e la

situazione di fatto esistente. Con questa norma si evocano responsabilità precise: infatti, avendo mantenuta la formulazione relativa ai criteri di prevalenza e continuità dei compiti istituzionali di supporto e di interesse per la pubblica sicurezza, in fondo si finisce non già con il generalizzare un criterio, bensì con il corresponsabilizzare i dirigenti delle diverse strutture nel fare determinate dichiarazioni.

È vero poi (e questo va contro la preoccupazione del senatore Maffioletti) che i compiti di polizia di pubblica sicurezza sono così diffusi anche per effetto di leggi che noi abbiamo votato. Pensiamo, per esempio, alla legge antimafia, che finisce con il toccare tutte le questure e tutte le prefetture: non esistono strutture che non si occupano, in qualche modo, delle materie che riguardano la pubblica sicurezza. Ma io non sono preoccupato che vi possa essere una eccessiva estensione; al contrario, mi preoccupa il fatto che possano avvenire delle discriminazioni nell'ambito del riconoscimento di certi compiti. Occorre quindi che il Ministero svolga un compito di raccordo e di coordinamento, unitamente agli uffici centrali del Ministero dell'interno, in maniera che si abbia una corretta applicazione di questa disposizione che non deve essere estesa genericamente e generalmente a tutti.

Per quello che sappiamo e per le attribuzioni che sono state date alle strutture periferiche del Ministero dell'interno, esistono sicuramente abbondanti giustificazioni per le attribuzioni che si vogliono dare.

FLAMIGNI. Nella dizione proposta dal Governo si dice: «Al personale... che svolga con carattere di prevalenza o di continuità compiti istituzionali o di supporto...». Ora, questo personale, indicato all'articolo 43 della legge n. 121, è tutto di supporto; non capisco pertanto perchè si debba parlare di compiti istituzionali.

I compiti istituzionali della polizia sono svolti dalla polizia stessa, mentre un altro tipo di personale svolge funzioni di supporto alla polizia. Le parole «compiti istituzionali» sono, a mio avviso, superflue e possono creare soltanto confusione; caso mai, si potrebbe

eliminare la «o», in modo da avere: «compiti istituzionali di supporto».

SAPORITO. Si tratta di due categorie distinte: una svolge compiti istituzionali e l'altra svolge i compiti di supporto. A quella che svolge compiti istituzionali l'indennità spetta per legge, ma deve svolgere i propri compiti «in via di prevalenza o di continuità».

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Per esempio, il Capo di gabinetto ha un compito istituzionale e non di supporto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del penultimo comma presentato dal Governo che, con la modifica formale suggerita dal relatore, risulta così formulato:

«Al personale dell'Amministrazione civile dell'interno indicato all'articolo 43, ventitreesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che svolga con carattere di prevalenza o di continuità compiti istituzionali o di supporto nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza compete, a decorrere dal 1° gennaio 1984, una indennità mensile lorda non pensionabile di importo pari al 50 per cento di quella fissata al punto 3. 1 dell'accordo di cui all'articolo 1 e al precedente primo comma per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello».

**È approvato.**

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, avevo preannunciato un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 2, ma a seguito dell'approvazione dell'emendamento al penultimo comma testè approvato, rinuncio a farlo, ritenendo la mia proposta assorbita da quella del Governo.

Presento però un emendamento di carattere formale al fine di armonizzare il dettato dell'ultimo comma con quello dei precedenti, e quindi propongo di sostituire le parole: «dal terzo comma del citato articolo 5» con le altre: «al punto 3. 2 dell'accordo di cui all'articolo 1 e al precedente secondo comma, per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello».

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostituito presentato dal relatore all'ultimo comma.

**È approvato.**

Il senatore De Cataldo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo l'ultimo comma dell'articolo 2, il seguente: «L'indennità prevista dal penultimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è estesa al personale dei ruoli del Ministero delle finanze assegnato al Comando generale della Guardia di finanza per le esigenze dei servizi amministrativi di cui all'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189. Tale personale, comunque, non potrà superare le 24 unità complessive».

Non essendo presente il proponente, l'emendamento si intende decaduto.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

### Art. 3.

#### *(Effetti dell'indennità pensionabile)*

L'indennità mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonchè agli effetti dell'assegno alimentare.

L'indennità mensile pensionabile è altresì valutabile ai fini del beneficio di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, limitatamente al personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia. Detto beneficio viene comunque conservato dal personale della polizia di Stato in servizio al 25 aprile 1981.

L'indennità mensile pensionabile è cumulabile con l'indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505. L'eventuale eccedenza

fruita a detto titolo sulla base della precedente normativa è mantenuta a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile.

Nell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'indennità pensionabile sostituisce la soppressa indennità mensile per servizio di istituto. La predetta indennità è pensionabile per l'intero importo per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza all'atto della cessazione, come tale, dal servizio permanente.

A questo articolo i senatori Mancino e Saporito hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

«La predetta indennità va corrisposta anche al personale militare che esercita il diritto di opzione di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78. Tale indennità è pensionabile per intero per coloro che cessano dal servizio attivo direttamente dall'Arma e dalla Guardia di finanza, e per il restante personale, in relazione ad ogni anno di effettivo servizio comunque prestato anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, tenuto conto del grado rivestito e delle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio. Per periodi di effettivo servizio inferiori a 20 anni, la quota pensionabile maturata va ad aggiungersi, per i restanti ventesimi, alla quota pensionabile delle indennità operative determinate con le modalità della legge 23 marzo 1983, n. 78.

La quota in pensione dell'indennità di cui al comma precedente, risultante dal cumulo della quota dell'indennità mensile pensionabile e della quota delle indennità operative, non può superare l'importo dell'80 per cento dell'indennità più favorevole.

L'indennità mensile pensionabile è altresì valutabile ai fini del beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 294».

**MANCINO.** Signor Presidente, aderisco all'invito del Governo e ritiro l'emendamento per favorire la tempestiva approvazione di questo provvedimento.



Faccio rilevare al senatore Flamigni che tra i tanti emendamenti presentati il mio certamente non è anomalo, dato che si inserisce nell'ultimo comma dell'articolo 3 per salvaguardare i diritti acquisiti e per disciplinare le modalità di pensionamento, che non sono materia di regolamentazione futura, ma argomento di stretta attualità.

Tenuta nella dovuta considerazione l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento, ritiro, come ho detto, il mio emendamento, riservandomi di ripresentarlo in sede di esame del disegno di legge n. 56, laddove auspico che la questione venga adeguatamente valutata.

FLAMIGNI. Non faccio alcun commento sul contenuto dell'emendamento; dico soltanto che, a mio avviso, è coerente ritirarlo in questa sede, dato il contenuto del provvedimento in oggetto, e che effettivamente la discussione del disegno di legge n. 56 è sede più appropriata per il suo esame, dal momento che quel provvedimento prende in considerazione anche altre categorie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

#### Art. 4.

*(Militari delle Forze armate)*

A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari delle Forze armate, sino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere, sono stabiliti come segue:

a) quarto livello .....	L. 4.400.000
b) quinto livello .....	» 4.800.000
c) sesto livello .....	» 5.500.000
d) sesto livello-bis .....	» 5.950.000
e) settimo livello .....	» 6.400.000
f) ottavo livello .....	» 7.700.000

ai tenenti colonnelli è attribuito al livello di dispendio ottavo-bis pari a lire 8.470.000.

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento e in successivi scatti biennali del 2,50 per cento sull'ultima classe.

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente primo comma è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1° gennaio 1983.

Al personale di cui al primo comma promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riasorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente ai livelli retributivi settimo e ottavo, è attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° gennaio 1983, in applicazione del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoidicate:

dal 1° gennaio 1983:	35 per cento;
dal 1° gennaio 1984:	75 per cento;
dal 1° gennaio 1985:	100 per cento.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera.

Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale del relativo livello di nomina, nell'importo previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel settimo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal primo comma del medesimo articolo e quello di cui alla precedente normativa.

Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dalla presente legge, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato, secondo il criterio di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale che, in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e del primo comma del presente articolo, è inquadrato in un livello diverso da quello di cui all'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 432 del 1981, lo stipendio è attribuito con le seguenti modalità:

a) inquadramento nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982, con l'applicazione delle disposizioni previste dai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo;

c) transito nel nuovo livello con le modalità di cui all'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

**È approvato.**

Art. 5.

*(Effetti dei nuovi stipendi)*

I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente articolo 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul

trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

«Il servizio comunque prestato dai sottufficiali, anche in carriere militari diverse o inferiori, al fine del computo dell'anzianità pregressa prevista dall'articolo 17, secondo comma, della legge 6 agosto 1981, n. 432, è valutato nel quinto livello retributivo, a decorrere dal 1° febbraio 1981».

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo ritira questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Art. 6.

*(Liquidazione dei nuovi stipendi)*

Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge a dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

**È approvato.**

Art. 7.

*(Delegificazione di trattamenti retributivi)*

A decorrere dal 1° luglio 1985, gli stipendi del personale militare delle Forze armate, fino al grado di tenente colonnello compreso, sono

stabiliti triennialmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con la stessa procedura si provvederà, altresì, alla rivalutazione periodica del trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal suddetto decreto sarà determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, con le stesse modalità e i criteri di cui all'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Presento un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Come ho già precisato nella relazione, noi demandiamo ad un successivo decreto presidenziale la definizione del trattamento economico delle Forze armate, ma non è assolutamente chiaro in base a quali criteri ciò avviene. Infatti, non abbiamo fissato nessun criterio; anzi, quando abbiamo esaminato l'articolo 26 della legge n. 93 del 1983 sul pubblico impiego abbiamo escluso da qualsiasi contrattazione il problema del trattamento economico delle Forze armate, quello della carriera diplomatica e quello della polizia di Stato, che dovevano essere oggetto di esame separato congiuntamente al trattamento economico dei magistrati e a quello di altre categorie. Con ciò, però, non è stato dato alcun punto di riferimento specifico e rischiamo di aprire un discorso di cui non siamo in grado di capire gli effetti. Rischiamo di inserire nella contrattazione con il personale della polizia di Stato quelle turbative che purtroppo sono all'ordine del giorno nelle contrattazioni con altre categorie.

A questo proposito vi è da ricordare anche l'articolo 95 della legge n. 121 sulla riforma della polizia. Infatti, la Camera dispose l'inserimento, nella contrattazione attinente le Forze di polizia, la Guardia di finanza e i Carabinieri, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, proprio al fine di svincolare queste categorie da qualsiasi riferimento con altre e demandare il tutto ai sindacati di polizia, cioè agli operatori del settore. In questo modo si è

aperta una falla veramente grave che ancora oggi stiamo cercando di eludere. Da tutto ciò è derivata la conseguenza di agire necessariamente per legge per quanto attiene ai Carabinieri e alla Guardia di finanza.

In questa sede si demanda la materia addirittura ad un decreto del Presidente della Repubblica. È un problema che va preso in seria considerazione. Dichiariamo la nostra disponibilità per esaminare in un successivo momento questo punto; infatti in questa sede non possiamo immaginare tutte le conseguenze che possono derivare da una norma di questo genere.

PRESIDENTE. Mi pare che il senatore Pavan sollevi problemi che hanno natura di legittimità costituzionale.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo solleva invece problemi che sono di senso comune. La Costituzione risponde sempre al buon senso del cittadino italiano, quindi cerchiamo di ragionare con buon senso. Vi è stato un accordo generale tra le confederazioni sindacali e il Governo sul trattamento degli stipendi degli statali; questo trattamento è stato applicato a tutto il personale dello Stato. Con il provvedimento in discussione, articolo 4, riconosciamo al personale militare quello che è stato dato al corrispondente personale civile dell'Amministrazione dello Stato, con una piccolissima differenza però: il personale civile dell'Amministrazione civile dello Stato riceve questi stipendi da molti mesi, mentre il personale militare li riceve per ultimo e con un provvedimento legislativo.

Ovviamente, il personale militare dice di non essere interessato al contratto di polizia se non per i Carabinieri e per la Guardia di finanza, per i quali può essere giusta l'attesa perchè anche la polizia di Stato riceverà adesso i nuovi stipendi; ma il personale dell'Esercito, delle Forze armate non è interessato.

Quindi, questa attesa viene in conseguenza della disciplina attualmente in vigore. Il Ministero della difesa ha chiesto pertanto, con l'articolo 7, che per il personale militare ci sia la possibilità di seguire la stessa procedura

adottata per il personale burocratico dello Stato, che non era interessato al contratto di polizia, e di avere gli stipendi rivalutati come previsto nell'accordo generale tra Governo e confederazioni sindacali; quindi, una semplificazione della procedura.

Il Governo si rende conto dei malumori che ci sono nelle Forze armate per il fatto di dover aspettare dieci, quattordici, sedici mesi, e quindi aveva preparato una norma che consentiva l'estensione immediata, contemporaneamente agli altri statali. Il Parlamento non vuole accettarla: pazienza, torniamo indietro.

Ciò che potrebbe essere discutibile, nella norma, è la seconda parte, quella in cui si prevede la possibilità di ritoccare anche le indennità militari, cioè il trattamento accessorio. Qui potrebbe nascere il problema. Vediamo però come è stato fatto il contratto di polizia: si è tenuto conto della necessità di un equilibrio da mantenere, nell'ambito naturalmente del trattamento di tutte le Forze armate, ivi comprese le forze armate di polizia, e del trattamento riconosciuto in precedenza al personale dei servizi penitenziari. Il contratto di polizia è stato fatto in maniera tale da non turbare un equilibrio generale in questo campo, per evitare che si arrivasse - come è successo in passato - ad una continua rincorsa. Quindi, con la norma che si vorrebbe introdurre si dà la possibilità di adeguare il trattamento accessorio delle Forze armate nella stessa ottica in cui si opera per gli altri settori di polizia, con una snellezza di procedure che impedirebbe i ritardi di cui le Forze armate si sono fino ad oggi lamentate. Si tratta quindi di una procedura di delegificazione. Se si ritiene che ci siano addirittura problemi di carattere costituzionale, lasciamo le cose come stanno. Tuttavia, ritengo che si faccia un torto alle Forze armate, che invece in questo modo verrebbero a beneficiare di un trattamento più snello e flessibile nei loro riguardi, che eviterebbe loro le lunghe attese cui le costringono le attuali procedure.

MURMURA. Signor Presidente, sono pienamente d'accordo con la proposta del relatore. Ritengo che il carattere specifico del provvedimento sussista soprattutto qui.

Andiamo a modificare un sistema creato di

recente dalla legge-quadro sul pubblico impiego che prevede per alcune categorie dello Stato non una delegificazione, ma una disciplina riservata alla legge. Ritengo che ciò sia particolarmente opportuno, anzi addirittura doveroso, nel caso in ispecie.

Del resto, abbiamo assunto l'impegno di esaminare prossimamente il disegno di legge n. 56. In quell'occasione potremo eventualmente approfondire questo problema. D'altra parte il Governo, prudentemente, nel proprio testo voleva dare decorrenza a questa delegificazione dal luglio 1985.

Per queste ragioni, oltre che per altre di natura politica, per quello che andiamo a creare nelle Forze armate, per coerenza rispetto al provvedimento, per la rispondenza esatta alle norme e ai principi di carattere costituzionale, sono favorevole alla soppressione dell'articolo 7.

FLAMIGNI. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal relatore Pavan.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 7.

**Non è approvato.**

Art. 8.

*(Disposizioni finanziarie)*

All'onere derivante dai miglioramenti economici al personale di polizia e militare di cui al precedente articolo 1, valutato in lire 155 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 435 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede per gli esercizi 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per gli anni 1985 e 1986 con la disponibilità derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, nella specifica voce «Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti».

All'onere per la concessione dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 2 della presente legge ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo in data 15 dicembre 1983, valutato in complessive lire 610 miliardi per gli anni 1983 e 1984 e in lire 423 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 nella voce specifica «Rinnovo del contratto di polizia (indennità operative)».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Avverto che nello stampato, per un errore materiale, nel secondo comma, tra le parole «recepimento dell'accordo» e «in data 15 dicembre 1983» non compare la parola: «intervento», che è necessaria per la corretta formulazione del testo e che va pertanto inserita.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 con la correzione formale anzidetta.

**È approvato.**

Il rappresentante del Governo ha proposto quattro emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 8, i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 8-bis.

All'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo la parola: «prefetti» sono inserite le seguenti: «e ai dirigenti generali di ragioneria».

Art. 8-ter.

All'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «ove le relative funzioni siano state esercitate per un periodo inferiore a cinque anni».

Art. 8-quater.

I termini di cui agli articoli 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, 51 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono prorogati fino al 25 aprile 1987.

Art. 8-quinquies.

Ai fini dell'interpretazione autentica dell'articolo 43, commi ventunesimo e ventiduesimo, della legge 1° aprile 1981 n. 121, la equiparazione tra gli appartenenti alla polizia di Stato e il personale di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 della legge stessa è intesa nel senso che a questi ultimi, oltre ad essere attribuito il trattamento economico ai sensi dell'articolo 43, comma sedicesimo, della legge predetta, viene estesa anche la particolare attribuzione, a parità di qualifica, del trattamento economico previsto, per i funzionari del ruolo dei commissari e per i primi dirigenti, dai commi ventunesimo e ventiduesimo del predetto articolo.

A tali fini la data di promozione al grado di tenente in servizio permanente effettivo, conseguito nel rispettivo Corpo di polizia, rappresenta il termine iniziale al quale fare riferimento per il del computo del servizio effettivamente prestato.

Sono esclusi dal computo i periodi successivi alla data del giudizio di non idoneità all'avanzamento ai gradi di capitano e superiori e a quelli per i quali l'ufficiale ha riportato nella documentazione caratteristica qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente» o altra corrispondente, nonché i periodi trascorsi in stato di sospensione disciplinare o penale dall'impiego o dalle funzioni del grado.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, dichiaro di ritirare questi emendamenti.

Desidero aggiungere che, entro questo mese, il Governo presenterà il disegno di legge

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (6 marzo 1984)

per l'accesso alle qualifiche dirigenziali. In tal modo potranno risolversi molti dei problemi cui ha accennato il relatore Pavan.

**PRESIDENTE.** Noi auspichiamo che ci sia al più presto una disciplina in questo settore. Ci impegniamo quindi, come Commissione, ad esaminare in tempi rapidi il disegno di legge n. 56, concernente integrazioni e modifiche della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per valutare alcune proposte contenute negli emendamenti ritirati per agevolare l'iter del provvedimento di copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale con il personale della polizia di Stato.

**MANCINO.** Signor Presidente, anche a nome dei senatori De Cinque, Murmura e degli

altri colleghi della mia parte politica, mi associo a questo impegno.

**FLAMIGNI.** Dichiaro, a nome del Gruppo comunista, di essere favorevole ad una rapida discussione del disegno di legge n. 56.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 14,05.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

**DOTT. ETTORE LAURENZANO**